

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

CAPO VII

NORME RELATIVE A PROROGHE DI TERMINI

Art. 41

(Modifica all'articolo 14 della legge regionale 27/2014)

1. Al comma 54 dell'articolo 14 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), le parole <<Entro il 30 giugno 2016>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 giugno 2017>> e le parole <<entro il 31 dicembre 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2018>>.

Art. 42

(Proroga di termini polo scolastico Ronchi dei Legionari)

1. Il termine di fine lavori e di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la costruzione del polo scolastico, con scuola materna ed elementare, in Ronchi dei Legionari, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 7 agosto 2008, tra la Regione e i Comuni di Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, facenti parte dell'Associazione intercomunale "Città mandamento", con Monfalcone quale Comune Capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziato nel bilancio regionale dell'anno 2007, è fissato al 30 marzo 2017.